Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Venerdì, 2 aprile | Numero 78

AVVISO

Si fa noto che l'Indice generale della *Gazzetta ufficiale* del 1919 è in corso di stampa e quanto prima sarà pubblicato.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto un concorso per titoli (ed eventualmente, in parte, per esame) a due posti di ufficiale di concetto di 3ª classe, l'uno nell'Ufficio di segreteria e l'altro nell'Ufficio di questura del Senato del Regno, con lo stipendio annuo di L. 6000 minimo, e di L. 9000 massimo, da raggiungersi, quest'ultimo, mediante cinque aumenti triennali di L. 600 ciascuno, computabili anche sui servizi precedentemente resi allo Stato: ciò oltre all'indennità di residenza ed alla indennità straordinaria di cui al decreto Luogotenenziale 19 settembre 1918, n. 1314.

Il concorso è limitato ai giovani provvisti di laurea in giurisprudenza, o di diploma di dottore in scienze sociali dell'Istituto « Cesare Alfieri » di Firenze, e che non abbiano compiuto il 32° anno di età al 30 aprile 1920.

I concorrenti dovranno presentare all'Ufficio di segreteria del Senato, non più tardi delle ore 18 del 30 aprile 1920, domanda in carta da bollo da L. 2, diretta alla Presidenza del Senato e corredata dai documenti seguenti:

1° fede di nascita legalizzata dal presidente di tribunale, ove non trattisi del comune di Roma;

2° certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

3° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, legalizzato dal sindaco;

4° diploma originale di laurea in giurisprudenza o in scienze sociali;

5° certificato comprovante i voti riportati nelle singole prove degli esami universitari;

6° documenti comprovanti la perfetta conoscenza della lingua francese;

7° estratto dal foglio matricolare o, quanto meno, una dichiarazione che consenta l'accertamento d'ufficio del servizio militare prestato.

I documenti di cui ai numeri 2 e 3, dovranno essere di data posteriore a quella del presente avviso.

Per l'accertamento delle condizioni fisiche i concorrenti potranno essere assoggettati anche a visita del medico di questa Amministrazione.

Saranno titoli speciali le pubblicazioni giuridiche, i pubblici uffici esercitati, le benemerenze di guerra, la conoscenza di più lingue estere e quanto altro sia pertinente alla cultura generale o speciale del candidato.

La conoscenza delle lingue potrà accertarsi mediante esami ai quali saranno sottoposti i soli concorrenti prescelti dalla Commissione aggiudicatrice del concorso.

I concorrenti prescelti saranno nominati « in esperimento » per la durata di un anno, pur con stipendio ed ogni altra competenza inerente alla effettività del posto e con affidamento di conseguire la nomina ad « effettivi » dopo l'esito del periodo di prova.

Roma, addì 1° aprile 1920.

Il direttore dell'Ufficio di segreteria: R. PERRINO.

LEGGI E DECRETI

Il numero 818 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2262 e 30 dicembre 1919, n. 2612;

Considerato che non tutti i concorsi banditi in applicazione dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1793 e 2 ottobre 1919, n. 1794, sono stati espletati;

Ritenuta la necessità, di fronte alle esigenze dei servizi, di tenere al completo il personale dei Ministeri per l'industria, commercio e lavoro e per l'agricoltura, giusta i ruoli organici approvati coi Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1793 e 2 ottobre 1919, n. 1794;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per l'industria, commercio e lavoro e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di cui all'articolo unico del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2262, già prorogato al 29 febbraio 1920 dal Regio decreto 30 dicembre 1919, n. 2612, è prorogato fino alla scadenza di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — VISOCCHI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 819 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per le terre liberate dal nemico

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle terre liberate dal nemico, per l'esercizio finanziario 1919-920, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori e nuove assegnazioni.

Cap. n. 7-*bis* (di nuova istituzione). Compensi al personale addetto agli uffici provinciali ed alle Commissioni per lavori straordinari relativi all'accertamento ed alla liquidazione dei danni di guerra	400,000 —
Cap. n. 18 (modificata la denominazione). Spese per l'esecuzione di lavori per la ricostituzione dei beni di uso pubblico e patrimoniali delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, nonchè di lavori per le ricostruzioni e riparazioni delle opere di interesse cultuale (parrocchie) (articoli 1 e 3 del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, e R. decreto 6 ottobre 1919, n. 2094)	5,000,000 —
Totale delle maggiori e nuove assegnazioni	5,400,000 —

Diminuzione di stanziamento.

Cap. n. 2. Personale straordinario e diurnista. Retribuzioni e mercedi	30,000 —
Cap. n. 16 Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni e dei reparti speciali presso le Intendenze di finanza, ecc.	400,000 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento	430,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro per le terre liberate: NAVA

Il numero 320 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2428;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, per l'esercizio finanziario 1919-920, ai seguenti capitoli, concernenti i servizi degli approvvigionamenti e consumi alimentari, sono apportate le variazioni appresso indicate:

Cap. n. 58-*ter*. Retribuzione al personale avventizio per il servizio degli approvvigionamenti e consumi alimentari	+ 272,000 —
Cap. n. 58-*quater*. (Modificata la denominazione). Compensi per lavori straordinari e speciali nell'interesse dei servizi per gli approvvi-	

gionamenti e consumi alimentari ed indennità ai commissari ripartitori . . . . . + 420,000 —

Cap. n. 58-*quinquies*. Spese di qualsiasi natura, esclusi i compensi per lavori straordinari e speciali e le retribuzioni al personale avventizio per i servizi degli approvvigionamenti e consumi alimentari . . . . . . + 580,000 —

\+ 1,212,000 —

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 321 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1919, n. 2423;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le maggiori assegnazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Nello stato di previsione predetto, è istituito il capitolo 44-XI. « Spese segrete determinate dagli avvenimenti in Albania » con lo stanziamento di lire trecentomila (L. 300 000).

Art. 3.

In aggiunta alle somme assegnate col R. decreto 27 novembre 1919, n 2420, per l'acquisto e la sistemazione di un edificio ad uso di sede della R Ambasciata a Bruxelles, è stanziata l'ulteriore somma di L. 95.000 al capitolo n. 44-XIV dello stato di previsione indicato all'art. 1 del presente decreto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per le conversione in leggo e entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1920

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA di maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1919 920.

Capitolo	Descrizione	Importo
Cap. n. 2.	Indennità a funzionari diplomatici e consolari preposti alla direzione di uffici al Ministero	16,000 —
Cap. n. 3	Ministero - Spese varie d'ufficio.	336,000 —
Cap. n. 5.	Ministero - Pigione di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	2,900 —
Cap. n. 10.	Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio	1,400 —
Cap n. 11.	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	7,000 —
Cap. n. 12	Spese casuali	15,000 —
Cap. n. 13.	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	2,000 —
Cap. n. 19.	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari; viaggi di destinazione e di traslocazione	250,000 —
Cap. n. 20.	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero.	20,000 —
Cap. n. 21.	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	55,000 —
Cap. n. 22.	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	4,000 —
Cap. n. 23.	Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero e del relativo arredo demaniale.	100,000 —
Cap. n. 25.	Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero.	250,000 —
Cap. n. 30.	Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto, e commissioni inerenti alla rimessa di fondi all'estero (escluso il servizio delle scuole all'estero) .	2,500,000 —
Cap. n. 36.	Spese generali per le scuole italiane all'estero	70,000 —
Cap. n. 44-*ter*.	Fondo per spese segrete determinate dagli avvenimenti internazionali	2,000,000 —
Cap. n. 44-XII.	Rimborso agli agenti diplomatici e consolari della maggiore spesa da questi sostenuta per i viaggi di destinazione e di traslocazione, in confronto della tabella di cui alla legge 28 gennaio 1866, n. 2804 . .	350,000 —
		5,979,300 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il ministro degli affari esteri: MORTARA.

Il numero 271 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione;

Visto l'art. 20 del citato decreto legge col quale è data facoltà al ministro per l'industria il commercio e il lavoro, di concerto col ministro di agricoltura, di promuovere l'approvazione con R. decreto delle norme per l'applicazione del medesimo decreto-legge.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, gli

approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto col ministro di agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme per l'applicazione del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione, viste, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

FERRARIS — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TESTO delle norme per l'applicazione del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, recante provvedimenti a favore delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione.

TITOLO I.

Estensione dell'assicurazione

Art 1.

Sono considerati rischi agricoli ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, i rischi di qualsiasi natura dei beni immobili e mobili e delle scorte impiegati per l'esercizio dell'industria agricola e forestale, comprese le industrie di ortaggio e di giardinaggio, e anche delle industrie ad esse connesse, complementari o accessorie, quando queste siano esercitate per conto e nell'interesse di una azienda agricola o forestale e sul fondo della medesima azienda.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente, sono altresì considerati agricoli i rischi di qualsiasi natura ai quali sono soggetti i frutti o i prodotti delle industrie sopra indicate intanto che appartengono al proprietario o all'esercente l'azienda agricola o forestale.

Art. 2.

Si intendono comprese nella circoscrizione di una Mutua, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lettera *b*) del decreto-legge, anche le aziende agricole e forestali situate fuori del territorio, ma in Comuni limitrofi, ove, secondo il suo statuto, la Mutua può operare quando le medesime aziende appartengano ad un proprietario o ad un esercente associato alla Mutua, le cui aziende principali siano situate entro il territorio predetto.

Il numero massimo degli abitanti dei Comuni contermini fra i quali può costituirsi una sola Mutua deve essere determinato in base alla popolazione agricola risultante dall'ultimo censimento.

Art. 3.

Il limite massimo dei contributi annui che dovrà essere stabilito dalle Mutue a norma dell'art. 1 lettera *c*), del decreto-legge non può superare la somma di L. 30.000 per ciascun ramo di assicurazione e nel complesso, per tutti i rami esercitati, lo L. 100.000.

Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, di intesa col Ministero di agricoltura, può consentire in casi speciali che sia superato il predetto limite di L. 30.000 stabilito per ciascun ramo, fermo l'altro limite di L. 100.000 per tutti i rami.

Art. 4.

Le Mutue debbono comprendere nei loro statuti tutti quegli scopi che caso per caso siano ritenuti atti a prevenire e ad attenuare i rischi assicurati. In ispecie, quelle che esercitano l'assicurazione della mortalità del bestiame debbono stabilire che loro scopo è anche la vigilanza zooiatrica, l'assistenza zooiatrica degli animali e il miglioramento igienico delle stalle, dei ricoveri e delle rispettive adiacenze.

A tal fine, le medesime Mutue debbono disporre nei loro statuti o speciali regolamenti e debbono imporre nei loro ordinamenti le norme e le prescrizioni necessarie per prevenire i sinistri e per attenuare i danni assicurati.

TITOLO II.

Costituzione delle Mutue.

Art. 5.

Le domande di costituzione delle Mutue con i relativi documenti e con le eventuali osservazioni debbono essere trasmesse dal prefetto al presidente della Commissione provinciale di cui all'art. 2 del decreto-legge entro dieci giorni dal ricevimento.

Art. 6.

Le predette Commissioni hanno sede nel capoluogo della Provincia, presso gli Uffici della prefettura o presso quegli altri pubblici uffici che, per ciascuna Provincia, saranno stabiliti dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, di intesa col Ministero di agricoltura.

Gli atti e documenti della Commissione saranno conservati negli Uffici sede della Commissione stessa.

Il detto Ministero, d'intesa col Ministero di agricoltura, nominerà inoltre il segretario della Commissione, il quale dovrà provvedere anche per la conservazione degli atti e documenti sovra indicati.

Art. 7.

La Commissione è convocata dal presidente e le sue deliberazioni sono valide quando vengano approvate da due almeno dei suoi componenti.

Le deliberazioni predette debbono risultare da regolari verbali da redigere a fine di ciascuna adunanza, una copia dei quali deve essere trasmessa al prefetto, entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

Art. 8.

Le Mutue conseguono la personalità giuridica dal giorno della pubblicazione di cui all'art. 4 del decreto-legge.

Art. 9.

Ai membri della Commissione spettano le seguenti competenze:

1° una medaglia di presenza di L. 10 per ciascuna giornata di adunanza;

2° il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe ed una indennità di L. 15 per i giorni di durata di ogni sessione, compresi i giorni di viaggio, da concedersi solo ai membri che non risiedono nel capoluogo della Provincia.

Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro stabilirà caso per caso il compenso da assegnare ai segretari delle dette Commissioni.

Le spese di cui al presente articolo e le altre spese occorrenti pel funzionamento delle Commissioni graveranno sul bilancio per l'industria, il commercio e il lavoro.

TITOLO III.

Ordinamento finanziario delle Mutue e delle Federazioni.

Art. 10.

Le Mutue debbono tenere una gestione distinta, per ciascun ramo di assicurazione e gli statuti sociali, oltre ad una tassa generale di iscrizione debbono prescrivere una tassa d'iscrizione speciale per ogni ramo al quale i singoli soci intendono partecipare.

Alle Mutue stesse è però consentito di tenere una gestione unica dei diversi rami di assicurazione quando per la speciale uniformità dell'industria agricola e per lo speciale ordinamento delle relative aziende sia possibile conglobare i diversi rischi assunti dalle Mutue e quando gli statuti sociali facciano obbligo ai soci di assicurare tutti i rischi conglobati. E in tal caso la tassa generale d'iscrizione e le tasse speciali sopraddette potranno anch'esse essere conglobate in un'unica tassa.

Art. 11.

Gli statuti delle Mutue, contenenti le indicazioni di cui all'art. 5 del decreto-legge, debbono stabilire fra l'altro:

a) la misura delle tasse d'iscrizione di cui al precedente articolo;

b) le norme per la costituzione dei fondi di riserva relativi a ciascun ramo di assicurazione;

c) le norme e le modalità per i prelevamenti dai detti fondi in caso di disavanzi di esercizio.

La destinazione e il riparto degli avanzi, nonchè il riparto dei disavanzi di esercizio debbono essere effettuati distintamente per ogni ramo di assicurazione.

Art. 12.

Il fondo di riserva generale è destinato a sopperire alle svalutazioni e alle perdite delle attività sociali e agli altri scopi previsti dallo statuto.

Il predetto fondo di riserva generale è costituito con le tasse generali di iscrizione e con un prelevamento del 10 per cento sui fondi di riserva speciali di cui al seguente articolo, assieme agli interessi del fondo stesso.

Art. 13.

I fondi di riserva speciali per ciascun ramo di assicurazione sono costituiti con le tasse speciali di iscrizione dei rispettivi rami, con prelevamenti sugli utili di ciascun ramo nelle misure di cui al seguente comma e con gli interessi dei fondi stessi.

Se i fondi di riserva speciali riguardano il ramo grandine e il ramo mortalità del bestiame, i predetti prelevamenti sugli utili saranno effettuati in ragione di almeno il 50 per cento sugli utili di ciascun esercizio.

Se i fondi riguardano invece altri rami, i prelevamenti devono essere effettuati in ragione di almeno il 20 per cento dei detti utili di ciascun esercizio.

Art. 14.

Gli accantonamenti di cui al precedente articolo debbono essere effettuati fino a che i rispettivi fondi di riserva non abbiano raggiunto pel ramo grandine e pel ramo mortalità del bestiame, il triplo dei contributi dell'ultimo esercizio e per gli altri rami il doppio dei detti contributi.

In caso che i fondi di riserva si riducano sotto i limiti predetti, la Mutua è tenuta a ripristinare gli accantonamenti.

Art. 15.

I fondi di riserva, per la metà almeno del loro ammontare, debbono essere investiti in titoli emessi o garantiti dallo Stato e per la rimanenza possono essere investiti in azioni di istituti locali di credito, con preferenza a quelli che esplicano di fatto la loro azione a favore dell'industria agricola, o possono essere depositati presso i medesimi Istituti.

I titoli costituenti i predetti fondi debbono essere depositati o custoditi secondo le norme di massima che saranno stabilite dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 16.

Le disposizioni del presente titolo valgono anche, in quanto applicabili, per le federazioni di Mutue.

TITOLO IV.

Assicurazione presso le Mutue.

Art. 17.

Tutti i proprietari e gli esercenti le aziende agricole soggette ai rischi di cui agli articoli 1 e 2 delle presenti norme possono diventare soci della Mutua locale purchè, a giudizio del Consiglio di amministrazione, offrano le garanzie e abbiano i requisiti stabiliti nello statuto sociale.

Sono esclusi dalla assicurazione per la mortalità del bestiame quei proprietari od esercenti che si dedichino ordinariamente al commercio del bestiame pel quale intendono assicurarsi.

Art. 18.

I soci ammessi a far parte della Mutua hanno l'obbligo

a) di pagare, oltre la tassa generale d'iscrizione alla Mutua, anche le tasse d'iscrizione speciali per ciascun ramo al quale intendono partecipare;

b) di pagare le quote annuali anticipate in ragione del valore dei beni assicurati, nonchè le eventuali quote supplementari previste dallo statuto della Mutua;

c) di assicurare presso la Mutua, senza limitazione alcuna, tutti i beni posseduti soggetti ad uno stesso rischio, salvo le eccezioni fissate dallo statuto sociale o quelle stabilite di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

I soci debbono obbligarsi di far parte della Mutua almeno per un anno e non acquistano il diritto agli indennizzi che dopo il pagamento delle tasse e dei contributi prescritti e dopo effettuati i controlli e trascorsi i termini stabiliti dallo statuto sociale.

Art. 20.

Il socio assicurato per la mortalità del bestiame, oltre agli altri obblighi stabiliti dalle leggi sanitarie, deve denunciare alla Mutua ogni malattia e ogni infortunio che colpisca un animale assicurato, e, dal momento della denuncia, l'animale s'intende di proprietà della Mutua che ne decide la cura o l'abbattimento.

Art. 21.

Il socio che subisce per effetto della grandine un danno ai prodotti assicurati deve immediatamente denunciare il sinistro alla Mutua, indicando anche i provvedimenti opportuni per evitare un aggravamento del danno subito.

Egli non deve rimuovere o manomettere i prodotti danneggiati prima della perizia da parte della Mutua, in ogni caso prima del terzo giorno da quello del sinistro.

Art. 22.

Il socio assicurato contro gli incendi deve denunciare immediatamente alla Mutua il sinistro, le sue cause presunte, il valore e la natura del danno. Inoltre deve dimostrare di avere impiegato tutti i mezzi a sua disposizione per attenuare ogni danno diretto e indiretto.

Art. 23.

Lo statuto delle Mutue deve stabilire le modalità delle denuncie per le variazioni dei rischi, le modalità per la denuncia dei sinistri ed i casi di perdita di diritto all'indennizzo.

Il socio che non si uniformi alle disposizioni dei precedenti articoli perde il diritto a tutto o ad una parte dell'indennizzo.

Art. 24.

La misura massima degli indennizzi che, rispetto al valore del danno sofferto, potranno corrispondere le Mutue sarà stabilita dagli statuti delle Mutue stesse. Ma in nessun caso la predetta misura degli indennizzi potrà superare l'80 per cento del danno se trattasi di danni per mortalità del bestiame o per incendi, il 90 per cento se trattasi di danni di altra specie.

Il socio non può in nessuna forma o presso nessuno Istituto provvedere per l'assicurazione della parte di rischio non coperta dalla Mutua a norma del precedente comma.

Art. 25.

Le riassicurazioni dei rischi assunti dalle Mutue, devono essere effettuate presso le Federazioni provinciali. Ma in mancanza di queste, le Mutue possono provvedere per le riassicurazioni predette o presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni o presso imprese private.

La riassicurazione è obbligatoria pel ramo grandine e per questo ramo le Mutue debbono tenere a proprio carico una parte di rischio che non sia inferiore al 10 e che non superi il 40 per cento dei rischi assunti.

La riassicurazione negli altri rami è facoltativa, ma quando essa sia effettuata la Mutua deve tenere a proprio carico:

a) per il ramo mortalità del bestiame, almeno il 30 per cento dei rischi assunti;

b) per i rami di altra natura, almeno il 50 per cento dei detti rischi.

Tuttavia pel ramo bestiame le Mutue possono provvedere a riassicurare fino al 90 per cento lo speciale rischio della mortalità dipendente da epizoozie tenendo a proprio carico la rimanenza di almeno il 10 per cento.

TITOLO V.

Azione e sussidi del Ministero.

Art. 26.

Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, di intesa col Ministero di agricoltura e per quanto riguarda l'assicurazione del bestiame, di intesa anche col Ministero dell'interno, potrà intervenire in favore delle assicurazioni agricole;

a) promuovendo direttamente la costituzione delle Mutue e delle Federazioni o dando la sua assistenza amministrativa e tecnica alle iniziative locali rivolte alla costituzione delle medesime Mutue o Federazioni quando per le speciali condizioni dell'economia agricola locale l'assicurazione predetta sia riconosciuta necessaria o opportuna;

b) provvedendo per l'impianto amministrativo e contabile delle Mutue e delle Federazioni, anche a mezzo degli impiegati di queste ultime se trattasi di impianti di Mutua;

c) promuovendo concorsi.

Il Ministero predetto provvederà all'espletamento dell'azione di cui al precedente comma o direttamente o valendosi dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, riconosciuto in ente morale con R. decreto 26 settembre 1915, o a mezzo dei prefetti, dei sindaci e delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

Lo statuto dell'Istituto nazionale della mutualità agraria, sarà modificato e coordinato con le disposizioni del decreto-legge e delle presenti norme.

Art. 27.

Il predetto Ministero, per promuovere la costituzione delle Mutue o delle Federazioni, potrà inviare i propri delegati a studiare sul posto le condizioni dell'assicurazione o dei rischi agricoli o a stimolare le iniziative locali.

Inoltre potrà invitare gli interessati o i promotori a prender parte, a spese del medesimo Ministero, a conferenze o a riunioni.

A cura del Ministero predetto potranno essere compilate speciali pubblicazioni di propaganda che illustrino anche la organizzazione amministrativa e tecnica delle assicurazioni agricole secondo le diverse condizioni locali dell'industria e secondo gli speciali caratteri dei rischi da assicurare.

Art. 28.

Il Ministero suddetto potrà concedere gratuitamente alle Mutue e alle Federazioni, sia all'inizio del loro funzionamento sia successivamente, i libri, i registri e gli altri stampati necessari per l'amministrazione.

Il predetto Ministero è tenuto a dare la sua assistenza per la risoluzione di particolari questioni di ordine amministrativo o tecnico sia delle Mutue che delle Federazioni e ad esprimere il suo parere, se richiesto, sulle controversie d'indole amministrativa o tecnica fra le Mutue e i propri soci o fra le Federazioni e le Mutue, sorgenti dall'interpretazione o dello statuto sociale o delle norme per l'assicurazione o delle convenzioni per le riassicurazioni.

Art. 29.

Alle Federazioni potranno essere concessi sussidi dal Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, quando esse si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano perduto per cause non determinate da cattiva amministrazione una parte del patrimonio sociale tale da compromettere l'esistenza della Società;

b) abbiano chiuso in perdita il conto di gestione dell'ultimo esercizio o degli ultimi esercizi, oppure abbiano raggiunto il pareggio con prelevamenti eccezionali dal fondo di riserva.

La perdita deve essere occasionata da circostanze eccezionali non determinate da cattiva amministrazione o da erogazioni non consentite dal decreto-legge o dallo statuto sociale e deve essere altresì tale da non potersi imputare a sostanziali errori nell'ordinamento tecnico-finanziario della Società;

c) abbiano esteso o intendano estendere l'azione sociale a nuovi rami di assicurazione che siano compresi fra quelli consentiti dal decreto-legge;

d) si trovino all'inizio del loro funzionamento.

In casi speciali, i predetti sussidi potranno anche essere concessi direttamente alle singole Mutue.

Art. 30.

I sussidi di cui al precedente articolo non possono essere concessi in nessun caso alle Mutue e alle Federazioni che non osservino le disposizioni di legge in vigore, le disposizioni dello statuto sociale e le disposizioni del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro sull'ordinamento tecnico e sulle compilazioni dei bilanci sociali.

In ogni caso deve risultare che la Mutua o la Federazione contiene le spese di amministrazione entro i limiti consentiti dalla sua importanza e dagli scopi sociali.

Il Ministero predetto, nell'ammettere le domande di sussidio, ha facoltà di graduare l'entità dei sussidi stessi con piena libertà di criteri secondo i fondi disponibili in bilancio e secondo i vari bisogni delle Società. Inoltre è ad esso riservata ogni più opportuna indagine ai fini della predetta concessione di sussidi, anche con ispezioni presso la Società richiedente, nel qual caso la Società deve mettere a disposizione dei funzionari a ciò delegati i suoi libri, registri e documenti e deve fornire i necessari chiarimenti.

Art. 31.

Ad una stessa Mutua o Federazione non possono essere concessi sussidi per più di tre anni consecutivi, salvo casi speciali debitamente documentati. Quando il Ministero preveda che i fondi disponibili non siano sufficienti a soddisfare le domande, sono preferite nell'assegnazione dei predetti sussidi le Mutue di quelle Provincie nelle quali è più sentito il bisogno delle assicurazioni in agricoltura.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: FERRARIS.
Il ministro per l'agricoltura: VISOCCHI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza della Società Veneta in data 10 dicembre 1909 intesa ad ottenere ai sensi della legge 26 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188, la dichiarazione di pubblica utilità per l'esproprio di una zona di terreno di proprietà del sig. prof. Ettore Levi fu Moisè Raffaele, occorrente per l'impianto definitivo merci della Stazione di Fusina della tramvia Padova-Fusina;

Visto il piano parcellare dell'area e della pianta della Stazione di Fusina da espropriarsi, in bollo 5 dicembre 1919;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni, nonchè la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, ed il decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici:

Decreta:

Art. 1.

È approvato, anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 18 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, il progetto ed il relativo piano parcellare, entrambi in bollo 5 dicembre 1919, presentati dalla Società Veneta, esercente la tramvia Padova Fusina per conto e nome della provincia di Venezia, per l'impianto definitivo del servizio merci in Stazione di Fusina della detta tramvia.

Art. 2.

È assegnato il termine di anni due dalla data del presente decreto, per la esecuzione delle occorrenti espropriazioni.

Art. 3.

Il prefetto di Venezia e l'Ufficio speciale delle ferrovie cureranno, entro i limiti delle rispettive competenze, l'applicazione del presente decreto.

Roma, 29 marzo 1920.

Per il ministro: CIAPPI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 31 marzo 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906)	79,31	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 43	—

Corso medio dei cambi

del giorno 31 marzo 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 140,59 — **Londra** 81,43 — **Svizzera** 367,50 — **Spagna** 368,50 — **New York** 21.05 — **Oro** 322,55.

MINISTERO DELLA GUERRA

Reclutamento — Sottufficiali e militari di truppa — Invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa di 1ª categoria nati nel primo semestre dell'anno 1897 o anteriormente.

1. Questo Ministero determina che il giorno 10 aprile p. v., sia iniziato l'invio in congedo illimitato dei sottufficiali e militari di truppa di 1ª categoria della classe 1897 nati nel 1° semestre dell'anno 1897 od in anni anteriori.

Entro 10 giorni al massimo il congedamento dovrà essere compiuto.

2 Per evitare dubbi analoghi a quelli manifestati da taluni Comandi in occasione di precedenti invii in congedo, avvertesi che per militari di 1ª categoria della classe 1897 debbono intendersi quelli arruolati dai Consigli di leva con la classe stessa, e non già quelli da considerarsi venuti alle armi con la classe 1897 a senso della circolare n. 109 Giornale militare 1919. Quest'ultima circolare non aveva infatti altro scopo che di ottenere che la misura del premio di smobilitazione fosse ragguagliata alla durata del servizio prestato sotto le armi.

3. Il congedamento sarà eseguito con le norme della circolare n. 425 del Giornale militare 1919 relativa all'invio in congedo della classe 1891, e tenute presenti la circolare 467 (per quanto riguarda i congedandi appartenenti alle terre liberate) e la circolare 520 (per quanto riguarda il rilascio ai militari amnistiati della dichiarazione di buona condotta).

Peraltro i comandi dovranno usare colla maggiore limitazione possibile, cioè solo in casi eccezionalissimi e per il tempo strettamente necessario, della facoltà concessa dal n. 8 della citata circolare n. 5 di trattenere gli scritturali congedandi fino alla loro sostituzione. Qualora poi l'allontanamento immediato dei militari congedandi, specie di quelli di cavalleria, degli automobilisti, radiotelegrafisti, ecc., arrecasse nocumento ad altri importanti servizi, i comandi dei corpi d'armata vi rimedieranno nel modo migliore senza peraltro ritardare il congedamento. Finalmente per i militari di truppa addetti alle Commissioni requisizione cereali osserveranno le disposizioni della circolare Ministeriale n. 45138,10 del 6 corrente.

4. I militari ai quali spetti l'invio in congedo a senso della presente circolare e che si trovino in licenza, sia pure con scadenza anteriore al 10 aprile u. v., dovranno essere congedati senza far ritorno ai corpi. La loro licenza sarà perciò, occorrendo, prorogata fino a tale giorno a cura della stessa autorità che abbia accordato la licenza di cui fruiscono.

Le autorità militari del luogo ove essi si trovino in licenza dovranno in ogni caso trattenerli evitandone il ritorno al corpo, anche se la proroga non giungesse tempestivamente, salvo solo il caso che motivi disciplinari consigliassero diversamente.

5. I comandi interessati dovranno provvedere anche a commutare nella posizione di congedo illimitato le posizioni di licenza straordinaria illimitata, di congedo temporaneo, ecc., nelle quali si trovino militari della classe 1897 (anche nati nel 2° semestre di tale anno), per effetto di varie disposizioni, ad esempio per effetto della circolare n. 109 del *Giornale militare* 1919 (militari affetti dalle forme morbose indicate nell'allegato *B* all'elenco delle infermità).

Beninteso analogo provvedimento dovrà adottarsi pure, qualora non sia stato già adottato, e con decorrenza dalla data di congedamento della classe 1896, riguardo ai militari di quest'ultima classe.

6. I comandi dei distretti dovranno richiamare in servizio i militari della classe 1900 che ottennero di ritardare la presentazione alle armi in base alle circolari del *Giornale militare*, n 527, n. 612, del 1919, e n. 43 del 1920, per avere in servizio obbligatorio un fratello della classe 1897 compreso nel presente congedamento.

A tal uopo detti comandi chiederanno subito al corpo ove il fratello della classe 1897 presta servizio la data del suo invio in congedo.

S'intende che i militari della classe 1900 potranno continuare nella posizione di ritardo se comprovino od abbiano comprovato di avere ancora un altro fratello sotto le armi in servizio obbligatorio.

7. Per il pagamento delle indennità e dei premi spettanti ai congedandi che siano militari raffermati o sottufficiali, i comandi interessati terranno presente che la circolare n. 239 del *Giornale militare* 1919, ha dato facoltà alle Amministrazioni dei corpi di provvedere direttamente a pagare detti premi ed indennità.

Pertanto le singole Amministrazioni potranno limitarsi a chiedere la preventiva autorizzazione ministeriale solo allorquando sorga dubbio circa il diritto alle indennità o ai premi chiesti, astenendosene negli altri casi e specialmente quando si tratti del pagamento della seconda metà del premio di sergente o sergente maggiore, per la quale seconda metà il pagamento può essere eseguito all'atto stesso del congedamento, dopo avere accertato che il Ministero ebbe a suo tempo ad autorizzare il pagamento della prima metà.

Giusta poi la circolare n. 45016 del 25 novembre 1919, i militari riassoldati della classe 1897 non potranno acquistare diritto alla indennità di riassoldamento prima del 1° gennaio 1921.

8. Il rendiconto di cui al n. 23 della circolare 690 del Giornale militare 1918 dovrà essere compilato tenendo presenti le disposizioni del n. 8 della circolare n. 335 del 1919 e dovrà essere qui trasmesso il giorno 25 maggio 1920.

Roma, 24 marzo 1920.

Il ministro: BONOMI.

Reclutamento — Sottufficiali e militari di truppa — Invio in licenza straordinaria di militari aventi fratelli contemporaneamente alle armi.

Nell'attesa che l'articolo 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento, sospeso in forza dell'ordine di mobilitazione, rientri in vigore nel termine che verrà fissato con la pubblicazione della pace, i comandi di corpo sono autorizzati ad inviare in licenza straordinaria, a datare dal 10 aprile, i militari di truppa ed i sottufficiali non di carriera che si trovino nelle condizioni previste

dal detto articolo, per avere contemporaneamente alle armi per fatto di leva altri fratelli sia nel Regio esercito sia nella Regia marina.

Le relative domande debbono essere inoltrate ai comandanti di corpo, i quali provvederanno per l'invio in licenza dopo che avranno compiuto i necessari accertamenti, attenendosi per analogia a quanto è prescritto dal capo XIV-*bis* delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763, (§§ 521 *a*, *b*, *c*, *d*): nel caso che i fratelli appartengano a differenti corpi, i rispettivi comandanti avranno cura di dare indicazioni precise e complete nei riguardi dei militari da loro dipendenti, per evitare che occorra chiedere o rilasciare le copie dei fogli matricolari, che sarebbero prescritte dal citato § 521 *c*.

Spetta alla famiglia designare quello dei fratelli contemporaneamente alle armi per fatto di leva che essa preferisce rimanga alle armi in forza della presente circolare, e per usare di tale preferenza è anche fatta facoltà alle famiglie di far riprendere servizio ad un militare della classe 1900 lasciato in congedo per la presenza alle armi di fratelli maggiori.

I comandanti di corpo notificheranno al Ministero (Direzione generale leva e truppa), non più tardi del 25 maggio prossimo, il numero dei militari rinviati in famiglia in applicazione della presente circolare.

Roma, 24 marzo 1920.

Il ministro: BONOMI.

Stato degli ufficiali — Posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici.

Si avverte che, sino a nuove disposizioni, restano sospesi i provvedimenti di collocamento in posizione ausiliaria speciale a norma dei decreti Reali 7 novembre 1918, n. 2088, 20 novembre stesso numero 2240, 4 dicembre susseguente n. 2247 e 21 dicembre stesso n. 2573.

Gli ufficiali, ai quali tali provvedimenti sono già stati annunciati per lettera ministeriale, si debbono intendere ad ogni effetto, compreso quello degli assegni, in licenza ordinaria, a disposizione del Ministero.

Roma, 25 marzo 1920.

Il ministro: BONOMI.

MINISTERO DELLA MARINA

Stato di ripartizione del premio dovuto per l'affondamento della nave da battaglia austriaca *Wien*. (Verbale del Consiglio superiore di marina in data 16 febbraio 1920).

M. A. S. 9.

Tenente di vascello Rizzo Luigi (comandante), L. 100 000.
2° Macchinista risk. (m. 54314) Battaglini Giuseppe, L. 12.500.
2° Capo torpediniere *S* (m. 75898) Martini Arturo, L. 12.500.
Sotto nocchiere (m. 33508) Foggi Pietro, L. 12.500.
Marinaio scelto (m. 96639) Mazzella Francesco, L. 12.500.
Torpediniere *S.* (m. 72052) Orsi Luigi, L. 12 500.
Torpediniere *E.* (m. 89692) Poltri Attilio, L. 12.500.
Fuochista *A. M.* (m. 8843) Camici Gino, L. 12.500.
Fuochista *A. M.* (m. 93980) Sansolini Armando, L. 12.500.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avvisi.

Il giorno 20 marzo 1920 in San Giorgio di Pesaro, provincia di Pesaro, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 27 marzo 1920, in Mezzana del Turgnano, provincia di Udine, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 29 marzo 1920.

MINISTERO DEL TESORO

Avviso.

In occasione dell'invio dei titoli qui appresso descritti alla Delegazione del tesoro di Roma, effettuato da questo Ministero affinchè potesse aver luogo la consegna all'interessato dei titoli medesimi, sono andati smarriti i seguenti buoni del tesoro ordinari:

Nn. 1247 e 1248 di serie *C* e n. 714 di serie *D*, esercizio 1919-920, con scadenza al 25 novembre 1920, e n. 503 di serie *A*, esercizio 1919-920, con scadenza al 27 novembre detto, intestati tutti in favore di Borghetti Lucchi Nellmuth, Erwin, Fassamonde e nascituri da Borghetti Lucchi Silvio e Maria Elz, rappresentati e sotto la patria potestà di Borghetti Lucchi Silvio fu Luigi.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della presente pubblicazione senza che sia stata presentata opposizione a questo Ministero, si procederà all'emissione del decreto che deve tener luogo dei buoni sopradescritti.

Roma, 27 marzo 1920.

Per il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n 35).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 250 — Data della ricevuta: 7 giugno 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Coniugi Zuzzo Giuseppina fu Leone e Avroldi Ernesto (posizione n. 672,860) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 285, cons. 5 0/0, con decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2398 — Data della ricevuta: 10 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Treves Elia Emanuele fu Samuele (pos. n. 698,119) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 27 — Ammontare della rendita L. 3600, consolidato 5 0/0, con decorrenza dal 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2401 — Data della ricevuta: 26 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Astarita Tommaso fu Gioacchino e Cacace Camillo fu Tito (pos. n. 75,338) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 160, cons. 5 0/0, con decorrenza dal 1° gennaio 1903.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 marzo 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 31 marzo 1920

Presidenza del presidente TITTONI TOMMASO

SEDUTA ANTIMERIDIANA

La seduta è aperta alle ore 10 e 15.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggi del presidente della Corte dei conti.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura di un messaggio del presidente della Corte dei conti relativo alle registrazioni con riserva.

Risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunica che sono pervenute le risposte scritte dei ministri competenti alle interrogazioni dei senatori Rebaudengo e Fabrizio Colonna.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto ufficiale della odierna seduta.

Discussione sulle comunicazioni del Governo.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

MAZZIOTTI. Nelle comunicazioni al Parlamento il presidente del Consiglio accennò a ragioni prevalentemente personali, tra i motivi determinanti le modificazioni nel Gabinetto.

Egli crede che a tali ragioni non fosse estraneo il sentimento profondo di disagio che alcuni ministri sentivano, dipendente dal fatto che la situazione Ministeriale non era in corrispondenza con quella parlamentare.

Accenna alle condizioni presenti della Camera dei deputati. Crede che l'unico modo per costituire un Governo forte sia quello di stabilire una intesa fra la parte liberale e popolare di quella Camera.

Ma a tale intesa il Governo ha pensato tardi, mentre prima ha ricusato di accettare il programma dei popolari, il quale in parte si poteva accogliere, perchè l'anticlericalismo di maniera, il quale è stato l'incubo di molti anni, ormai è sorpassato; ed oggi sono immaginari i pericoli che si temettero in passato.

In questi mesi di vita il Governo nulla ha potuto conchiudere di positivo.

Si rende conto delle terribili difficoltà in cui il Ministero si dibatte, ma sente il dovere di esporre il suo pensiero, anche per spiegare il suo voto di sfiducia nel Ministero.

Giorni fa parlò del ritardo nella ratifica del trattato con l'Austria da parte degli alleati.

Ora si limiterà a dire qualche parola sulla questione adriatica. Fa la storia delle trattative corse tra le potenze alleate ed il Governo serbo-croato-sloveno.

L'on. presidente del Consiglio ha dichiarato che l'accettazione del patto di Londra include la rinunzia a Fiume; ma il ministro degli esteri affermò, parlando al Senato, che noi avevamo diritto all'esecuzione del patto di Londra e che, quanto alla città di Fiume, essa sarebbe venuta a noi in forza di un suo atto di autodecisione.

Non è molto soddisfatto dell'eccessiva cordialità e rispetto con cui noi trattiamo il popolo serbo, il quale non ci contraccambia le nostre cortesie; eppure dovrebbe ricordarsi che noi concorremmo alla sua indipendenza.

Non crede utile che si vada continuamente ripetendo che all'inizio della guerra noi miravamo solamente alla riunione alla madre patria di Trento e Trieste, e non approva che si seguiti nella via delle concessioni, le quali risultano inevitabilmente a danno dei sacri diritti d'Italia.

Benchè il Consiglio alleato avesse deciso che la ripartizione delle navi dell'Impero austro ungarico fosse fatta solamente tra la Francia, l'Inghilterra e l'Italia, e una lunga discussione avesse avuto luogo per giungere alla conclusione che solo i tre grandi Stati dovessero entrare in possesso di quelle navi, sta di fatto che poco tempo dopo furono assegnate alla Jugoslavia ben dodici cacciatorpediniere austriache.

Accenna quindi ad altri sintomi, dolorosi per lui, dell'atteggiamento assunto dal Governo in tale questione di politica estera, quale il fatto di avere impedito che bimbi fiumani venissero in Italia e che fossero trasportati a Fiume i viveri necessari per il nutrimento della popolazione.

(Interruzione del presidente del Consiglio).

Afferma recisamente la sua convinzione che i popoli vivono non solo di pane, ma anche di grandi idealità e di grandi sentimenti, che non debbono essere soffocati per mere considerazioni d'interessi materiali.

Plaude alle dichiarazioni del presidente del Consiglio concernenti la città di Costantinopoli, e rileva, con compiacenza, che noi godiamo grandi simpatie in Turchia e in Asia minore, le quali ci sono state procurate dall'ammirevole contegno dei nostri marinai e dei nostri soldati.

Passa quindi a considerare la politica interna, e osserva subito che il Parlamento non funziona. Assai diversamente da ciò che accade negli Stati alleati, si tira innanzi con esercizi provvisori e con decreti-legge. Le ragioni di questa scarsa attività parlamentare si debbono riconoscere prima di tutto nelle frequenti assenze del presidente del Consiglio.

Esse sono pienamente giustificate dalla necessità che egli prenda parte ai lavori del Consiglio supremo e alle Conferenze con i Governi alleati, ma chiede se non sarebbe preferibile disporre che il presidente rimanga in Italia, e che in quelle Conferenze egli fosse sostituito dal ministro degli esteri.

In secondo luogo, la scarsa attività del Parlamento dipende dalle singolari e dolorose condizioni della Camera elettiva, sulle quali tuttavia egli non si intrattiene, per un doveroso riguardo verso l'altro ramo del Parlamento.

Quando alla situazione finanziaria nota che i provvedimenti contenuti nel decreto del 24 novembre, vale a dire l'imposizione di tasse sui soprapprofitti, sul patrimonio e sul reddito globale, i quali dovevano essere denunciati entro il 31 marzo, sono stati oramai rinviati al prossimo mese di maggio, e il ritardo delle denunzie cagiona un ugual ritardo nei benefici che il paese deve trarne.

Incidentalmente, domanda se nei provvedimenti sunnominati sia contemplata la facoltà di pagare la tassa sul patrimonio e sulla rendita mediante cessioni di cartelle del debito pubblico. Tale disposizione potrebbe essere provvidenziale per evitare una rapida discesa del prezzo del consolidato, che, senza dubbio, dovrà essere venduto dai contribuenti per porsi in condizione di pagare l'imposta.

Insiste sulla necessità di restaurare la finanza, non solo con l'imposizione di nuove tasse, ma anche, e specialmente, praticando larghe economie: per far ciò bisogna coraggiosamente elevarsi al disopra degli interessi locali e privati, che si oppongano al raggiungimento dei grandi scopi nazionali. Addita l'esempio della Francia, la quale ha diminuito nel suo bilancio otto miliardi di spese e ha formato un Comitato d'inchiesta di cinque persone, con amplissimo mandato di provvedere alla economia nazionale.

Conviene che l'impiego della forza è biasimevole, se fatto a scopo di violenza e di sopraffazione, doloroso ma legittimo se per la tutela del diritto. Egli dubita che sempre sia stato mantenuto l'ordine pubblico ed il rispetto alle leggi, e ricorda l'occupazione violenta di officine e di terre perfettamente coltivate.

Se è vero che i prefetti dovevano ad ogni costo evitar conflitti, questo loro contegno, implicava che si sarebbe dovuto cedere assolutamente il passo alla violenza ed alla sopraffazione, anzi forse fomentarle od incoraggiarle.

Chiede chiarimenti circa le facilitazioni date dal Governo per il ritorno in Italia dell'anarchico Malatesta.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, (interrompendo) Non è bene dire di queste cose senza sicurezza; ciò è contrario a verità.

MAZZIOTTI. Ne è lieto, ma il fatto è che il Malatesta ha pronunciato discorsi incitanti alla rivoluzione. E per questo fu arrestato a Tombolo.

NITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno. Non per questo.

MAZZIOTTI. Ma allora bisogna che il Governo impedisca che si diffondano nel paese notizie non vere. Per questo c'è la censura.

Il Malatesta il giorno dopo l'arresto fu liberato, e corse a Milano a pronunciare altri discorsi sovversivi, burlandosi del Governo italiano.

Il presidente del Consiglio in tutti i suoi discorsi ha raccomandato l'aumento della produzione e la diminuzione dei consumi; ma

per l'aumento della produzione occorre l'assoluta tranquillità e sicurezza dei possessi, che, purtroppo, nè l'industria, nè l'agricoltura hanno in alcun modo, a causa dei continui scioperi, anche nei pubblici servizi.

Spera che il Governo per questi ultimi scioperi non vorrà essere remissivo.

Ricorda la sopraffazione avvenuta il giorno 4 marzo decorso alla stazione ferroviaria di Spezia.

Dice che altra prova della debolezza del presidente del Consiglio verso il partito estremo si ha nelle dichiarazioni che egli fece ieri. Il presidente del Consiglio nel rispondere alla Camera a un oratore che aveva criticato si fosse dichiarata festa nazionale il 14 marzo, nell'occasione del centenario di Vittorio Emanuele II, ha detto che si celebravano anche altri centenari, ed ha soggiunto umoristicamente che il 14 marzo cadeva di domenica.

NITTI, presidente del Consiglio e ministro dell'interno (interrompendo con forza). Ma legga le parole che ho pronunciato; mai, credo, si sia parlato della monarchia con maggiore altezza di sentimenti. Ciò che lei dice è anarchia, ed io la temo più del socialismo. (Commenti, rumori).

MAZZIOTTI. È vero che ancora non è stato pubblicato il resoconto ufficiale.

PRESIDENTE. Raccomanda all'oratore di non creare incidenti fondati sul resoconto parlamentare dei giornali.

MAZZIOTTI. Dice che per ora non si possiede alcun ufficiale documento circa le discussioni dell'altro ramo del Parlamento. Attende le dichiarazioni del presidente del Consiglio.

Ad ogni modo, è certo che il Governo, sempre tollerando, ha ridotto il paese in condizioni non liete.

Occorre infondere in tutti il convincimento che l'ordine pubblico deve essere mantenuto ad ogni costo. Contro la minaccia sovversiva è legittima ogni severa repressione.

Il paese ha bisogno di tranquillità e di assicurare la propria alimentazione, e specialmente il grano.

A questo proposito suggerisce che si potrebbe mettere a granicoltura, in gran parte, i tratturi e le trazzere dell'Italia meridionale e della Sicilia.

Parla della restaurazione finanziaria del paese e dice che non comprende la dilazione della denuncia dei patrimoni (Interruzioni — Commenti — Rumori).

Il Governo colpisca fortemente i ricchi; tutti quelli, per esempio, che hanno pagato seicento o settecento lire per un palco al Costanzi (Interruzioni — Rumori).

Concludendo, confida che le classi dirigenti le quali hanno dato al paese l'unità nazionale, sapranno compiere tutti i sacrifici per restaurarne le finanze, per sopprimere le ingiustizie sociali, col rispetto dell'ordine e della libertà, evitando al paese le sventure che soffrono i paesi vinti, ed avviandolo a riprendere il cammino della propria civiltà (Bene! — Approvazioni).

(*Continua*).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 29 marzo 1920

***Presidenza del vice presidente* CIUFFELLI.**

La seduta comincia alle 14,5.

DE CAPITANI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE, comunica che la Giunta delle elezioni ha riconosciuto non essere contestabili le elezioni degli onorevoli: Guarino Amelia, Abisso, Pancamo, La Loggia (Girgenti), Fronda, Russo, De Cristofaro, Pennisi (Catania).

Dichiara convalidate queste elezioni.

Interrogazioni.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, agli onorevoli Ramella e Rossini dichiara che in un conflitto avvenuto a Barengo, in provincia di Novara, tra una forte massa di scioperanti, che aveva assalito una cascina per impedire il taglio dell'erba necessaria all'alimentazione degli animali, e la forza pubblica, questa fu costretta a fare uso delle armi per respingere le violenze degli scioperanti, che avevano fatto bersaglio la Regia guardia, non solo di un fitto lancio di pietre, ma di numerosi colpi di arma da fuoco.

In quel conflitto si ebbero tra i tumultuanti a deplorare tre morti, tra cui una donna, che l'autopsia ha accertato essere stata uccisa da un colpo di coltello.

Si augura che lo sciopero agricolo possa in provincia di Novara essere presto equamente composto, anche nell'interesse della produzione nazionale.

MALATESTA, in nome dell'on. Ramella, assente, rileva che lo sciopero si svolgeva in forma assolutamente pacifica. Esprime molti dubbi circa l'attendibilità delle notizie giunte al Governo, che emanano evidentemente dai diretti responsabili dell'eccidio.

Afferma esser necessario che i proprietari di quella, come di ogni altra regione, si convincano del diritto dei lavoratori ad una più equa retribuzione.

Lamenta che tanto facilmente da parte dei rappresentanti della forza pubblica si ricorra all'uso delle armi.

Manda un mesto saluto alle vittime e alle loro famiglie, e l'espressione della solidarietà del partito socialista ai forti lavoratori del Novarese.

ROSSINI, si associa al rimpianto espresso per le vittime del conflitto.

Lamenta però che l'autorità di pubblica sicurezza intervenga soltanto quando la fatalità porta a questi conflitti, e non tuteli in tempo nè la libertà di riunione, nè la libertà di lavoro (Rumori all'estrema sinistra).

Così è avvenuto che anche riunioni di combattenti fossero impedite dalle violenze demagogiche delle popolazioni rurali sobillate contro di essi.

Vorrebbe che anche da coloro, che sono a capo di queste agitazioni, venisse una parola, la quale ammonisse della necessità di rispettare i diritti di tutti (Approvazioni — Rumori all'estrema sinistra).

PESTALOZZA, constata che vi sono vittime del dovere, o vittime dell'eccitazione che si vien diffondendo nel paese.

Lamenta che le autorità non tutelino sufficientemente i diritti delle minoranze e non facciano una tempestiva ed efficace opera di prevenzione.

Invita il Governo a dare opera ad eliminare quelle cause di malcontento, che tengono in agitazione le nostre classi lavoratrici, le quali pure hanno dato così mirabile esempio di devozione e di sacrificio nell'adempimento del proprio dovere (Approvazioni al centro — Interruzioni all'estrema sinistra).

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, osserva che già da un mese erano state iniziate trattative fra il prefetto di Novara e le organizzazioni socialiste per la composizione dello sciopero; trattative che furono sospese per l'intervento delle organizzazioni cattoliche (Interruzioni all'estrema sinistra — Scambio di apostrofi fra il centro e l'estrema sinistra).

Afferma che l'autorità politica ha fatto tutto il suo dovere; avvertendo che le difficoltà di risolvere il conflitto derivano dalle questioni politiche che lo hanno complicato (Commenti).

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, agli onorevoli Cosattini e Gasparotto espone che per l'esecuzione di lavori disposti dal Regio commissario di Aviano, in provincia di Treviso, dovendo pagarsi alla Cooperativa assuntrice una somma rilevante, e avendo quel Regio commissario dichiarato di attendere i fondi, ma di esserne quel giorno sprovvisto, fu nella pubblica piazza aggredito e percosso da alcuni operai.

Il brigadiere dei carabinieri, accorso a difesa del Regio commissario, fu esso pure aggredito e ferito, tanto che dovette rifugiarsi nella caserma.

Ivi, essendosi la folla assembrata in atteggiamento minaccioso ed essendo cominciata una fitta sassaiola, il brigadiere, dopo aver sparato in aria inutilmente, fece fuoco sulla folla.

Due dimostranti furono colpiti. È in corso una istruttoria penale. Sono stati iniziati altri lavori per somma rilevante. Presentemente l'ordine è pienamente ristabilito.

COSATTINI, afferma che gli eccessi deplorati ad Aviano si debbono a quell'esagerato spirito di corpo che anima l'arma dei carabinieri.

Lamenta poi che il Governo abbia troppo tardivamente preso quei provvedimenti, che avrebbero potuto impedire il formarsi di una situazione assai grave, di cui i fatti di Aviano non sono che un episodio.

Invoca dal Governo provvedimenti idonei ad ovviare alla grave disoccupazione, di cui soffre tutto il Friuli ed a contribuire alla ricostruzione di quelle terre devastate dalla guerra.

Deplora infine l'atteggiamento delle classi agiate di quelle regioni le quali hanno assillato il Governo con continue richieste, senza contribuire con l'opera loro in alcun modo alla rigenerazione di quelle terre desolate.

GASPAROTTO, vorrebbe che il Governo si preoccupasse della situazione che si è venuta creando in quelle terre, che furono già funestate dal nemico e di cui i luttuosi fatti avvenuti ad Aviano, come quelli avvenuti a Pieve di Soligo e a Vittorio Veneto, non sono che episodiche manifestazioni.

Esorta il Governo ad un'azione più rapida, inspirata a criteri di maggiore equità nei riguardi delle classi più umili, le quali dovrebbero avere l'assoluta precedenza nei risarcimenti dei danni di guerra.

Esprime l'augurio che al doloroso incidente segua non già una semplice inchiesta, ma una serie di provvedimenti veramente efficaci.

PIETRIBONI, sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi, per fatto personale, dichiara che le opere da eseguirsi in quei Comuni non erano state autorizzate dal Ministero delle terre liberate, perchè non rientravano nella categoria dei risarcimenti dei danni di guerra: ma avrebbero potuto essere eseguite solo coi fondi stanziati per sovvenire alla disoccupazione.

Aggiunge che nessuno più dell'oratore, rappresentante politico di quelle nobili popolazioni, sarebbe stato lieto di concedere l'autorizzazione per tali lavori.

BUGGINO, lamenta il ritardo con cui il Governo risponde alle interrogazioni per le quali è richiesta risposta scritta, e lo invita a rispettare la disposizione del regolamento, per cui tali risposte devono essere date entro sei giorni. (Applausi all'estrema sinistra).

PRESIDENTE, si farà eco presso il Governo, perchè sia risposto a queste interrogazioni entro i limiti fissati dal regolamento. (Benissimo!).

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, non può che accogliere l'invito della Camera.

Fa presente però che molte volte conviene attendere le informazioni necessarie dalle autorità locali.

PRESIDENTE, avverte che, essendo trascorso il tempo assegnato alle interrogazioni, le altre inscritte nell'ordine del giorno d'oggi saranno rimesse ad altra seduta.

TONELLO, chiede che il Governo voglia rispondere subito alle interrogazioni sui fatti di Pieve di Soligo e di Vittorio Veneto.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, non ha difficoltà di rispondere anche alle interrogazioni degli onorevoli Tonello, Frova e Cappellotto.

Espone che il 23 corrente a Vittorio Veneto molti popolani tentarono di assalire il municipio; ed altri assalirono ville e magazzini, asportando mobili e merci.

Accorse la forza pubblica e arrestò quaranta individui, alcuni sorpresi a saccheggiare i negozi.

Intanto una colonna di duemila dimostranti, dopo aver imposta la chiusura del municipio di Vittorio e di quelli di alcuni paesi vicini, appiccarono il fuoco al cantiere della Cooperativa popolare di Pon San Martino; giunta poi a Fassa di Soligo, innalzava su quel municipio la bandiera rossa e dichiarava decaduto il commissario prefettizio.

Sopravvenuti alcuni riparti di truppa il municipio fu occupato militarmente; il giorno successivo fu nominato un nuovo commissario prefettizio.

Da Fassa i dimostranti si recarono a Pieve di Soligo, armati di randelli, ed ivi pure invasero gli uffici del Comune distruggendo tutto quanto vi si trovava; essendo accorsi due carabinieri, si scagliarono su di essi e li ferirono.

Allora i carabinieri fecero fuoco e colpirono due dimostranti. In seguito a ciò fu proclamato lo sciopero generale in provincia di Treviso.

La causa prima del malcontento, che regna in quella Provincia, si fa risalire alla cattiva amministrazione dei Comuni ad opera dei commissari Regi e prefettizi, e alla disoccupazione.

Il Governo cerca di provvedere per migliorare le condizioni di tali amministrazioni; ma molte difficoltà si frappongono soprattutto quella di trovare commissari idonei, a causa del rifiuto dei migliori elementi locali di assumere tali funzioni.

TONELLO, ammette la obbiettività della versione data dal Governo di quei fatti luttuosi.

Nega però che i carabinieri abbiano sparato soltanto quando stavano per essere sopraffatti dalla folla, la quale non aveva altre armi che dei randelli.

Deplora pure il contegno cinico dei proprietari terrieri di quei paesi durante il conflitto.

Ammonisce il Governo a rendersi conto dello stato d'animo di quelle popolazioni, che non sono più rassegnate a subire soprusi e ingiustizie. (Applausi all'estrema sinistra).

FROVA non è soddisfatto. Afferma che la causa prima dei disordini nella provincia di Treviso risiede nel malcontento, che ivi si è diffuso, perchè si ha la sensazione che il Governo non intenda affatto applicare la legge sul risarcimento dei danni di guerra.

CAPPELLOTTO, non è soddisfatto della risposta del sottosegretario di Stato, il quale si è limitato a fare la cronistoria degli avvenimenti senza dare affidamenti concreti che saranno rimosse le cause del legittimo malcontento di quelle popolazioni.

Afferma anch'egli che la causa principale dei disordini risiede nella mancata esecuzione della legge sulle riparazioni dei danni di guerra, anche per quanto riguarda la esecuzione delle opere.

Rileva che i dirigenti le Cooperative socialiste, credendo che le Cooperative cattoliche avessero iniziato lavori per favoritismi del Governo, hanno inscenato dimostrazioni, che sono poi degenerate in atti di violenza.

La verità è, invece, che il Governo non ha favorito le cooperative di nessun partito: in quanto all'opera di ricostituzione, hanno trovato alimento grosse speculazioni capitalistiche.

Si augura che il Governo, rendendosi conto delle necessità della provincia di Treviso, vorrà eseguire la legge assicurando il lavoro a quelle popolazioni.

Presidenza del presidente ORLANDO.

Svolgimento di una proposta di legge.

CASALINI, svolge una sua proposta di legge circa le maestre degli asili infantili.

La proposta tende a risolvere il problema degli asili infantili, che l'oratore ritiene di natura sociale, e di interesse dello Stato, e non di sola beneficenza e benevolenza, mettendolo in relazione colle disposizioni sull'istruzione elementare e migliorando le condizioni del personale.

La proposta tende appunto ad ottenere dal Governo lo studio e la presentazione di un piano organico diretto a questo scopo, elevando gli stipendi delle maestre, che ora sono ancora pagate nella stessa misura dell'ante-guerra ed equiparandoli almeno a quelli delle maestre elementari.

Spera quindi che la Camera prenderà in considerazione la pro-

posta di legge, specialmente in vista delle condizioni del personale (Applausi all'estrema sinistra).

NEGRETTI, riconosce l'opportunità di provvedere a questa materia, ma fa alcune riserve circa il contenuto della proposta.

Tuttavia non si oppone alla presa in considerazione (Rumori all'estrema sinistra).

TORRE, ministro dell'istruzione pubblica, con le consuete riserve non si oppone alla presa in considerazione delle proposta di legge.

PRESIDENTE, pone a partito la presa in considerazione della proposta di legge dell'on. Casalini.

(È approvata).

Seguito della discussione intorno alle comunicazioni del Governo

SOLERI, sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, non intende esporre in questa sede il suo pensiero su tutta la politica annonaria del Governo; ma si limiterà a brevi e precise dichiarazioni su due punti: le recenti restrizioni del consumo del grano e il prezzo del pane.

Segnala l'enorme aumento verificatosi nel consumo granario di quest'anno; in seguito al quale il precedente Gabinetto già aveva disposto delle restrizioni per ricondurre il consumo ai tre milioni di quintali al mese, quale era nell'anno 1917-918.

In queste restrizioni l'oratore deve perseverare, per poter giungere al nuovo raccolto senza gravi inconvenienti.

Il fabbisogno fino al mese di agosto è di 14 milioni di quintali, mentre il Sottosegretariato degli approvvigionamenti dispone oggi di poco più di sei milioni di quintali di scorta, e ne ha acquistati altri quattro milioni.

Per difficoltà di vario genere gli arrivi di grano si sono rarefatti e quindi in complesso può prevedersi per giungere al nuovo raccolto la mancanza di quattro milioni di quintali di grano, che è difficile procurarsi poichè l'Italia ha già avuto quest'anno dall'organizzazione interalleata una quantità di grano superiore a quella dello scorso anno.

Di qui la necessità assoluta di limitare i consumi o di rivedere i contingentamenti di ciascuna Provincia.

E l'oratore confida che le popolazioni vorranno adattarsi a tali restrizioni, indispensabili per evitare un mese di carestia.

Fa appello alla collaborazione di tutti perchè facciano opera di persuasione in mezzo alle popolazioni, affinchè accettino spontaneamente il sacrificio della restrizione del consumo e non ricorrano alla violenza che non farebbe che aggravare la situazione.

Quanto al nuovo raccolto le previsioni sono ancora incerte; ad ogni modo si prevede che non si avrà un raccolto superiore al normale. E sempre più difficili si presenteranno per noi le importazioni di grano dall'estero, essendo incerto se ancora sussisterà per l'avvenire l'organizzazione interalleata per gli acquisti, e date le cattive condizioni del nostro credito e la svalutazione della moneta nazionale.

Non va poi dimenticato che la quantità di grano disponibile sui mercati mondiali è sempre minore.

Il Governo cercherà di favorire le importazioni di grano dalla Bulgaria, dalla Rumenia e dalla Serbia; ma si tratta sempre di quantità insignificanti.

E non mancherà di accelerare la ripresa dei rapporti commerciali con la Russia per gli approvvigionamenti di grano; ma non va dimenticato che non si può su di essi fare un eccessivo affidamento per l'incertezza delle scorte colà esistenti, per le loro condizioni di non buona conservazione, e per la difficoltà dei trasporti.

Il nuovo anno granario si inizia senza alcuna scorta che gli venga dagli esercizi precedenti e nelle condizioni più difficili per l'approvvigionamento.

Il Governo perciò dovrà fare tutto il possibile per assicurarsi una disponibilità dell'intiero prossimo raccolto dei cereali e per vigilarne il consumo, anche per frenare il sacrilego abuso del consumo di grano da parte degli animali.

Occorrerà inoltre far sì che nel prossimo autunno la seminagione sia la più ampia possibile con tutti gli aiuti e interventi da parte del Governo che saranno necessari.

Venendo alla questione del prezzo del pane, rileva che sono state diffuse notizie errate e tendenziose, allo scopo di alimentare con esse correnti politiche o parlamentari.

(*Continua*).

CRONACA ITALIANA

In seguito alle gravi notizie che pervengono sulle condizioni sanitarie del centro orientale di Europa il Governo sta prendendo tutte le misure per impedire invasioni di epidemie.

Conferenza interparlamentare del commercio. — In questi giorni si sono adunati i deputati e senatori che fanno parte del gruppo italiano della Conferenza interparlamentare del commercio, che si adunerà a Parigi dal 1° al 10 del prossimo maggio.

Avendo il senatore Tittoni, presidente del Senato, dichiarato di non potere, appunto per questa sua carica, tenere ulteriormente la presidenza della sezione italiana, egli venne nominato presidente onorario con voto di plauso per l'opera sua illuminata e feconda e, al suo posto, venne eletto il senatore Maggiorino Ferraris, mentre come segretario del gruppo venne eletto l'on. Belotti e come tesoriere l'on. Valvassori Peroni.

Il Governo della Lettonia ha inviato al Governo italiano un telegramma di omaggio al genio latino nell'occasione del quarto centenario della morte di Raffaello.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole conte Sforza, ha risposto formulando i più fervidi voti per l'avvenire della Lettonia.

TELEGRAMMI STEFANI

BUKAREST, 27 marzo. — Alla fine della seduta della Camera di ieri il generale Avarescu, presidente del Consiglio, ha dato lettura del decreto di scioglimento del Parlamento.

Il decreto ha prodotto molta impressione.

Le nuove elezioni saranno indette per il 25, 26 e 27 maggio.

BERLINO, 1. — Il principe Gioacchino di Prussia è stato rimesso in libertà in seguito a conforme decisione del tribunale dell'Impero.

BERLINO, 1. — Circa la situazione del bacino della Rühr il nuovo commissario di Stato per l'ordine pubblico, Weisseman, ha fatto ai rappresentanti della stampa le seguenti dichiarazioni:

La situazione del bacino della Rühr è grave perchè bande saccheggiatrici circolano da tutte le parti. Il Governo spera che Severing riuscirà a ristabilire l'ordine con mezzi pacifici, ma è impossible negoziare con dei saccheggiatori. Un telegramma da Monaco dichiara che gli operai stessi richiedono l'intervento delle truppe.

PARIGI, 1. — Il presidente del Consiglio, Millerand, ha ricevuto questa mattina l'incaricato di affari tedesco che lo ha intrattenuto sulla situazione del bacino della Rühr e gli ha comunicato nuove informazioni a questo riguardo.

Millerand ha confermato a Mayer i termini della sua lettera di ieri.

Il presidente del Consiglio ha ricevuto poscia il maresciallo Foch.

PARIGI, 1. — Si ha da Londra:

Si dichiara che il Consiglio supremo ha offerto il mandato sulla Armenia alla Società delle nazioni e che la Cilicia è stata lasciata sotto la protezione della Francia.

LISBONA, 1. — Lo sciopero delle poste e dei telegrafi è terminato.

LONDRA, 1. — Lloyd George ha lasciato Londra stamane per recarsi nel paese di Galles, ove si fermerà circa otto giorni.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.